

Prot. n. (si veda PEC)

Allegati -

Genova, (si veda PEC)

**Trasmessa via PEC**

Spett. **REGIONE LIGURIA**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE  
E TRASPORTI**

PEC: [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

e p.c. Spett. **PROVINCIA DELLA SPEZIA**

PEC: [protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it](mailto:protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it)

Spett. **PROVINCIA DI SAVONA**

PEC: [protocollo@pec.provincia.savona.it](mailto:protocollo@pec.provincia.savona.it)

Spett. **PROVINCIA DI IMPERIA**

PEC: [protocollo@pec.provincia.imperia.it](mailto:protocollo@pec.provincia.imperia.it)

**OGGETTO: Costruzioni in zone sismiche - Applicazione dell'art. 104 del DPR 380/2001 in relazione alla nuova classificazione sismica approvata con DGR 216 del 17/03/2017. Richiesta urgenti chiarimenti.**

Avuta notizia dell'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 216 del 17/03/2017, avente ad oggetto "OPCM 3519/2006. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria" con cui è stata approvata la nuova zonazione sismica ligure, si richiedono urgenti chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) nell'ambito delle funzioni in materia sismica delegate da codesta Regione alle Province e alla Città Metropolitana di Genova.

➤ Richiamati i commi 1 e 2 dell'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001:

*"1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione [Ndr: Città Metropolitana/Provincia]."*

*"2. L'ufficio tecnico della regione [Ndr: Città Metropolitana/Provincia], entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformita' del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e*

*l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.*"

- Richiamato altresì il comma 6 dell'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001:

*"6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico."*

Tra le disposizioni citate è compresa quella relativa all'art. 95 (Sanzioni penali) *"Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000."*

- Considerato che la nuova classificazione sismica approvata con la D.G.R. n. 216/2017, comporta il passaggio dell'intero territorio del Comune di Genova in Zona Sismica 3 (sismicità bassa), mentre il precedente provvedimento di classificazione – D.G.R. n. 1362/2010 – tuttora vigente, prevede n. 61 Unità Urbanistiche (U.U.) in Zona Sismica 4 (sismicità molto bassa) e n. 11 U.U. in Zona Sismica 3 (sismicità bassa). Per gli altri 66 Comuni dell'area metropolitana di Genova, invece, la D.G.R. n. 216/2017 non comporta variazioni di classificazione sismica;
- Considerato che, con l'entrata in vigore della classificazione sismica definita dalla D.G.R. n. 216/2017, il passaggio delle Unità Urbanistiche del Comune di Genova dalla Zona Sismica 4 alla Zona Sismica 3, comporterà l'applicazione dell'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001 per un numero considerevole di lavori in corso. A questo proposito, si desidera evidenziare che l'obbligo di comunicazione dei lavori in corso di cui al comma 1 dello stesso articolo prevede una tempistica estremamente ristretta (15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione), il cui mancato rispetto è un' violazione di carattere penale ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 380/2001 a carico di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori: Committente, Direttore dei Lavori, Costruttore, ecc.. Con riferimento al comma 2, parimenti, si desidera evidenziare la tempistica altrettanto ristretta e il notevole impegno lavorativo che comporterà a carico degli uffici della Città Metropolitana, già notevolmente impegnati nella gestione delle funzioni in materia sismica delegate da codesta Regione;
- Considerato che, sotto il profilo meramente tecnico, pare ragionevole non applicare i disposti di cui all'art. 104, in particolare il comma 1, per gli interventi in corso nei territori in cui la zona sismica rimarrà invariata con l'entrata in vigore della classificazione sismica definita dalla D.G.R. n. 216/2017 rispetto alla precedente definita dalla D.G.R. n. 1362/2010, attualmente vigente;
- Richiamato l'art. 18 della L.R. n. 63 del 28/12/2009, in cui era prevista una specifica modalità di accertamento della conformità del progetto al cambio di classificazione sismica approvato con D.G.R. n. 1308/2008, ottemperando agli obblighi dell'art. 104 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 attraverso le dichiarazioni del Progettista e del Collaudatore:

*"l'accertamento, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, da parte degli uffici tecnici competenti sul territorio regionale, dell'idoneità statica delle costruzioni in corso d'esecuzione all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2008, n. 1308 ... può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i sopraccitati uffici, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'Allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 .... Della dichiarazione è dato atto nel Certificato di Collaudo Statico".*

- Considerato che la modalità di accertamento dell'art. 18 della L.R. n. 63/2009 ha trovato un'efficace applicazione per migliaia di lavori in corso nel territorio della Provincia di Genova, ora Città Metropolitana di Genova, in occasione del cambio di classificazione sismica approvato con D.G.R. n. 1308/2008, ottemperando agli obblighi dell'art. 104 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;

Cio' premesso e considerato, si richiedono i seguenti urgenti chiarimenti:

- 1) Data di pubblicazione della D.G.R. n. 216/2017 con cui entrerà in vigore la nuova classificazione sismica della Regione Liguria. Si rappresenta la necessità che tale data venga opportunamente posticipata e comunicata con largo anticipo informando adeguatamente tutti i soggetti coinvolti (committenti pubblici e privati, costruttori, professionisti, pubbliche amministrazioni, ecc.) anche al fine di consentire un'adeguata organizzazione degli uffici della Città Metropolitana e delle Province, soprattutto con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001;
- 2) Modalità di applicazione dell'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'entrata in vigore della nuova classificazione sismica definita dalla D.G.R. n. 216/2017, rispetto al precedente provvedimento di classificazione di cui alla D.G.R. n. 1362/2010. In particolare, si propongono le seguenti modalità:
  - a. per i Comuni con aumento della pericolosità sismica (es. da Zona Sismica 4 a Zona Sismica 3): obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 104 comma 1 per tutti i lavori in corso e modalità di accertamento della conformità del progetto al cambio di classificazione secondo l'art. 18 della L.R. n. 63/2009;
  - b. Per i Comuni con invarianza della pericolosità sismica (stessa Zona Sismica): non si applicano i disposti dell'art. 104.

Restando in attesa di un cortese sollecito riscontro in merito e disponibili ad un confronto sulla tematica, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Gianni Marchini)  
*[documento firmato digitalmente]*

GM/AB/dm

COPIA CONFORME